SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 86**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 aprile 1989, n. 126.

Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purché in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305».

2. Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell'articolo 9, lettera *f)*, della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante è tenuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli oggetti stessi — dei quali l'ufficio medesimo terrà registrazione — oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 29 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), nel testo antecedente alla sostituzione operata dalla legge qui pubblicata, così recitava:

«Art. 29. — Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, sempreché siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza».

Note all'art. 1:

— Per il precedente testo dell'art. 29 della legge n. 46/1968 si veda la nota al titolo.

— La legge n. 305/1934 (Disciplina dei titoli dei metalli preziosi) è stata abrogata dall'art. 36 della legge n. 46/1968. L'art. 9, lettera *f)*, così recitava:

«9. Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:

(omissis)

f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno dieci volte i valore del metallo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 855):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 12 febbraio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 16 marzo 1988, con pareri delle commissioni 2ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato l'11 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2769):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni II, III e VI.

Esaminato dalla X commissione il 1° e 15 marzo 1989 e approvato il 16 marzo 1989.

89G0152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studi e che anzi alcune di esse sono state già riordinate;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma di istituire il corso di laurea in scienze dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Rilevata anche la necessità di adeguare le proposte degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma alla tabella dell'ordinamento didattico universitario relativa al suddetto corso di laurea;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 102 all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunta la laurea in scienze dell'informazione.

Dopo l'art. 124, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo art. 125, come di seguito riportato, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze dell'informazione:

Art. 125 *(Corso di laurea in scienze dell'informazione)*. — È istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il corso di laurea in scienze dell'informazione.

La durata del corso di laurea è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione), indirizzo applicativo (gestione).

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi. La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) algebra (semestrale);
3) fisica I;
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
3) calcolo numerico (semestrale);
4) fisica II;
5) ricerca operativa e gestione aziendale;
6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi del secondo biennio:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;
2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) teoria dell'informazione e della trasmissione.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo generale:

1) linguaggi formali e compilatori;
2) metodi di approssimazione:

b) per l'indirizzo tecnico:

1) tecniche numeriche e analogiche;
2) teoria dei sistemi;

c) per l'indirizzo applicativo:

1) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
2) economia e organizzazione aziendale (semestrale);
3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Per il secondo biennio sono anche previsti due corsi facoltativi annuali, o uno annuale e due semestrali, o quattro semestrali, stabiliti tra i seguenti:

1) analisi e sintesi dei suoni;
2) automazione di laboratorio;
3) cibernetica;
4) complessità computazionale;
5) criptografia;
6) didattica dell'informatica,
7) elaborazione dei testi letterali;
8) elaborazione dell'informazione non numerica;
9) elaborazione digitale dei segnali,

10) elaborazione di immagini;
11) elettronica;
12) informatica grafica;
13) laboratorio di fisica e trattamento dei dati;
14) lingua inglese;
15) logica matematica;
16) matematica discreta;
17) metodi di analisi numerica;
18) modelli di conoscenza;
19) processi elettronici nei solidi;
20) progetto di sistemi numerici;
21) semantica dei linguaggi di programmazione;
22) sistemi operativi;
23) storia dell'informatica;
24) tecnica di organizzazione delle informazioni;
25) tecniche automatiche di acquisizione dati;
26) tecniche di progettazione automatica;
27) tecnologia degli elaboratori elettronici;
28) tecnologia degli elaboratori in tempo reale I (hardware);
29) tecnologia degli elaboratori in tempo reale II (software);
30) teoria degli algoritmi e calcolabilità;
31) teoria dei grafi;
32) teoria dei modelli;
33) trattamento e analisi statistica dei dati;
34) valutazione delle prestazioni;
35) visione artificiale.

La facoltà si riserva di stabilire sul piano di studi quali dei predetti corsi debbano essere considerati semestrali.

Gli insegnamenti sono accompagnati da corsi di esercitazione che ne fanno parte integrante.

I *curricula* per i vari indirizzi e per gli orientamenti vengono stabiliti dalla facoltà o approvati dalla stessa su proposta dello studente.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno quattro fra i facoltativi se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito;

discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte di conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1989
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 375

89A1501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1983, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 152 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «medicina legale e delle assicurazioni» e di quella in «microbiologia e virologia».

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 153. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Reggio Calabria facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialisti in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 154. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 155. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di giurisprudenza di Catanzaro, quest'ultima limitatamente alle discipline «giuridiche».

Art. 156. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 157. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;

b) diagnostica medico-legale;

c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale;

f) criminologia e psicopatologia forense;

g) tossicologia forense.

Art. 158. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 159. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività

didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
- medicina legale generale e metodologica . . . ore 75
- elementi di diritto pubblico . . . » 25
- elementi di diritto privato . . . » 25

Diagnostica medico-legale (ore 175):
- semeiotica e diagnostica medico-legale » 50
- tanatologia medico-legale . . . » 100
- tecnica e diagnostica anatomo-patologica » 25

Patologia medico-legale (ore 100):
- patologia medico-legale I . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
- medicina legale penalistica I . . . ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):
- tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali . . . » 100
- tecniche di laboratorio . . . » 50

Patologia medico-legale (ore 100):
- patologia medico-legale II . . . » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
- medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):
- tossicologia forense I . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):
- medicina legale civilistica e canonistica . . . ore 100
- medicina legale militare . . . » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):
- identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . » 100
- emogenetica forense . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
- medicina legale e delle assicurazioni II . . » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):
- medicina del lavoro . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medico-legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):
- deontologia medica e legislazione sanitaria . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
- pensionistica privilegiata . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):
- medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . » 80
- medicina sociale . . . » 50
- organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):
- psicopatologia forense . . . » 50
- criminologia . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):
- medicina legale penalistica II ore 50
- medicina legale civilistica e canonistica . . . » 100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):
- criminologia . . . » 100
- criminologia clinica . . . » 100
- psicologia giudiziaria . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):
- deontologia medica e legislazione sanitaria . . . ore 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):
- medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . » 50
- medicina sociale . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):
- psicopatologia forense . . . » 100
- criminologia minorile . . . » 75
- vittimologia . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):
- tossicologia forense I ore 150
- metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . » 100
- tossicologia generale . . . » 50
- tossicologia del lavoro . . . » 50
- tossicologia iatrogena . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II	»	150
metodologia e diagnostica tossicologica forense II	»	100
tossicologia clinica	»	50
tossicologia dello sport	»	30
elementi di micologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 160. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio di tanatologia e di anatomia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Reggio Calabria (sede Catanzaro);

laboratori di medicina legale e di tossicologia forense;

ambulatori di medicina legale;

altri ambulatori e laboratori per esigenze specifiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 161. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;

b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 162. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 163. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro.

Art. 164. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 165. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 166. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:
statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:
citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:
virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:
micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:
parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:
immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:
controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:
disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:
micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:
microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:
epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:
biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 167. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	ore	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale	»	60

Micologia (ore 30):

micologia generale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale	ore	150

Virologia (ore 100):

virologia speciale	»	100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia	»	20
protozoologia	»	30

Immunologia (ore 50):

immunologia	»	50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia	ore	50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici	»	70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive	»	50
microbiologia clinica	»	200

Micologia (ore 30):

micologia speciale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica	ore	200
criteri generali per la terapia antimicrobica	»	50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali	»	100

Immunologia (ore 50):

sierologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica » 50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. . . . . » 50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologia . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 150

tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica. . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale. . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20

tecniche virologiche . . . . » 100

tecniche micologiche . . . . » 30

tecniche parassitologiche. . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 168. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di diagnostica microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 391

89A1500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 660, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 936/84 sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 583, con il quale è stato ulteriormente modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 936/84 sopracitato;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'articolo relativo al corso di laurea in scienze forestali è soppresso e sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dal seguente nuovo articolo:

Art. 135.

A) *Durata ed articolazione del corso.*

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi:

tecnico colturale;
gestione dell'ambiente e conservazione del suolo.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Numero d'ordine		Discipline	Annualità
1		Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2		Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3		Assestamento forestale	2,5
4	*	Botanica generale	3,5
5	*	Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6		Botanica forestale	5,0
7	*	Chimica	6,0
8		Chimica forestale	7,0
9		Dendrometria	8,0
10		Economia e politica forestale	9,0
11		Estimo forestale (semestrale)	9,5
12	*	Fisica	10,5
13		Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
14		Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
15		Legislazione forestale (semestrale)	12,5
16		Litologia e geomorfologia	13,5
17	*	Matematica	14,5
18		Metodologia statistica (semestrale)	15,0
19		Patologia vegetale forestale	16,0
20		Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
21		Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
22		Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
23	*	Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
24		Topografia	21,0
25		Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati o afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo: *tecnico-colturale*

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

Indirizzo: *gestione dell'ambiente e conservazione del suolo*

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale)	0,5
2	Costruzioni forestali	1,0
3	Idrologia forestale	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Ogni indirizzo è articolato in orientamenti autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Le materie contrassegnate con l'asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici; la facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali e che devono essere integrate da visite ed esercitazioni in foresta.

B) *Esami.*

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà ed indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

C) *Esame di laurea.*

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti per il tirocinio forestale, presso aziende od istituzioni riconosciute dalla facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

A

Acarologia forestale

Agronomia montana

Allelopatie forestali

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio

Allevamenti minori in zone montane

Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)

Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)

Alterazioni del legname e suoi derivati

Alterazioni e protezione del legno

Alterazioni microbiche del legno

Anatomia e riconoscimento del legno

Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici

Apicoltura

Arboricoltura da legno

Archeologia forestale

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali

Assestamento faunistico

Assestamento forestale

Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale

Assetto del territorio agricolo e forestale

Auxologia

Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale

Biochimica del legno

Biochimica forestale

Biochimica vegetale forestale

Biofertilizzazione

Biologia e produzione dei semi forestali

Biologia del legno

Biometria

Botanica forestale

Botanica forestale e diagnosi vegetazionale

Botanica generale

Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale

Catasto terreni e fabbricati

Chimica

Chimica dei composti umici

Chimica della fertilizzazione

Chimica delle fermentazioni

Chimica del suolo

Chimica e tecnologia dei prodotti forestali

Chimica forestale

Chimica generale e inorganica

Chimica organica

Citogenetica forestale

Citologia ed embriologia vegetale forestale

Climatologia forestale

Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali

Coltivazione delle specie officinali

Coltivazioni legnose ornamentali

Commercio internazionale dei prodotti forestali

Complementi di assestamento forestale

Complementi di ecologia forestale

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali

Complementi di utilizzazioni forestali

Conservazione del germoplasma forestale

Conservazione della natura e delle sue risorse

Conservazione del legname

Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente

Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali

Cooperazione ed associazione nei territori montani

Costruzioni forestali

Costruzioni in legno

Costruzioni stradali forestali ed agrarie

Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e subtropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e subtropicali
Patologia vegetale e forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia dei legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI SUDDIVISE IN AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Alpicoltura e agronomia montana*:

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - *Assestamento forestale*:

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - *Botanica*:

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - *Chimica*:

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei componenti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - *Costruzioni forestali e topografia*:

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - *Economica giuridica*:

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali

Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - *Entomologia e zoologia*:

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - *Fisica e matematica*:

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - *Genetica*:

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - *Patologia vegetale*:

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - *Pedologia e geologia*:

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - *Selvicoltura*:

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale

Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecnica di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - *Sistemazioni idraulico-forestali*:

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazioni delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica

Area n. 14 - *Tecnologia e utilizzazioni forestali*:

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali

Area n. 15 - *Zootecnica*:

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - *Lingue*:

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto annuale potrà avere la durata semestrale o annuale.

Gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore in questo Ateneo del nuovo ordinamento del corso di laurea, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilirà un termine massimo entro cui esercitare il diritto di opzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1989
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 207

89A1474

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 novembre 1988.

Aggiornamento del testo degli allegati I e X al decreto ministeriale 5 settembre 1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto riguarda la frenatura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge citata nel comma precedente con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione dei singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987), che recepisce la direttiva n. 85/647/CEE e nel contempo aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 71/320/CEE, n. 74/132/CEE, n. 75/524/CEE, n. 79/489/CEE e n. 85/647/CEE, concernenti tutte la omologazione parziale dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto attiene alla frenatura;

Vista la direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988 con cui viene prescritta per certe categorie di autobus, nonché per alcune categorie di veicoli a motore destinati al trasporto di merci e rimorchi la dotazione di dispositivi antibloccaggio delle ruote;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 5 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

I testi degli allegati I e X al decreto ministeriale 5 settembre 1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono modificati in conformità a quanto riportato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1988 è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura secondo le prescrizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 5 settembre 1986 come modificati nell'allegato I al presente decreto.

Art. 3.

Fino al 30 settembre 1989 è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e rimorchio per quanto riguarda la frenatura secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 settembre 1986 o in alternativa secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 settembre 1986 come modificato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 4.

Dal 1° ottobre 1989 non è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio, per quanto riguarda la frenatura, se essi non soddisfano alle prescrizioni del decreto ministeriale del 5 settembre 1986 come modificato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 5.

Dal 1° ottobre 1991 non è più ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni del decreto ministeriale del 5 settembre 1986 così come modificato nell'allegato I al presente decreto.

Fino al 30 settembre 1991 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 settembre 1986 o in alternativa alle prescrizioni contenute nello stesso decreto 5 settembre 1986 così come modificato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 6.

Fa a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto il seguente allegato I.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

ALLEGATO I

Modifiche agli allegati I e X del decreto ministeriale del 5 settembre 1986.

ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

Dopo il punto 1.17 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 1.18, 1.19 e 1.20:

«1.18. *Autobus interurbano*

Per "autobus interurbano" si intende un veicolo progettato e attrezzato per il trasporto interurbano, che non dispone di spazi specificatamente intesi per passeggeri in piedi, ma che è tuttavia in grado di trasportare su brevi distanze passeggeri in piedi nel corridoio.

1.19 *Autobus da turismo a lungo percorso*

Per "autobus da turismo a lungo percorso" si intende un veicolo progettato e attrezzato per viaggi a lungo percorso, predisposto in modo da garantire il confort dei passeggeri seduti e che non trasporta passeggeri in piedi.

1.20: *Dispositivi antibloccaggio*

Vedi allegato X, punto 2.1».

Dopo il punto 2.2.1.21 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.1.22 e 2.2.1.23:

«2.2.1.22. Alcuni veicoli a motore devono essere provvisti di dispositivi antibloccaggio conformemente all'allegato X, come illustrato nella tabella seguente:

Veicolo		Massa massima	Categoria antibloccaggio
Categoria	Descrizione		
M_3	Autobus interurbani e autobus da turismo a lungo percorso	> 12 t	I
N_3	Veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi di categoria O_4	> 16 t	I

2.2.1.23. Se veicoli a motore, non citati al punto 2.2.1.22 precedente sono provvisti di dispositivi antibloccaggio questi devono rispettare le prescrizioni dell'allegato X».

Dopo il punto 2.2.2.12, sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.2.13 e 2.2.2.14:

«2.2.2.13. I rimorchi della categoria O_4 devono essere provvisti di dispositivi antibloccaggio conformemente all'allegato X.

2.2.2.14. Qualora rimorchi, non citati al punto 2.2.2.13 precedente, siano provvisti di dispositivi antibloccaggio, essi devono rispettare le prescrizioni dell'allegato X».

ALLEGATO X: PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE PROVE DI VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI ANTIBLOCCAGGIO

Il testo del punto 1.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.1. Lo scopo del presente allegato è di definire le prestazioni richieste per i sistemi di frenatura muniti di dispositivi antibloccaggio montati sui veicoli stradali. Inoltre, i veicoli a motore autorizzati al traino di un rimorchio ed i rimorchi muniti di sistemi di frenatura pneumatica devono, nella condizione di veicolo carico, soddisfare le prescrizioni di compatibilità di cui all'appendice al punto 1.1.4.2 dell'allegato II».

Il testo del punto 3.2 è sostituito dal testo seguente:

«3.2. Un veicolo rimorchiato è considerato munito di dispositivo antibloccaggio ai sensi del punto 1 dell'appendice al punto 1.1.4.2 dell'allegato II se almeno 2 ruote su lati opposti del veicolo sono controllate direttamente da un dispositivo antibloccaggio e se sono rispettate tutte le prescrizioni del presente allegato. Inoltre, nel caso dei rimorchi integrali almeno una ruota su un asse anteriore e una ruota (diagonalmente opposta) su un asse posteriore devono essere direttamente controllate da sensori indipendenti».

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 942/1973 reca: «Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

La direttiva n. 88/194/CEE, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 92 del 9 aprile 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 52 del 7 luglio 1988.

89A1544

DECRETO 25 gennaio 1989.

Applicazione di direttive CEE concernenti normative tecniche relative ai dispositivi antibloccaggio delle ruote sotto frenatura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che impone al Ministro dei trasporti di adottare disposizioni conformi alle direttive CEE.;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1987, n. 523;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1988 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 88/194/CEE relativa alla dotazione obbligatoria dei dispositivi antibloccaggio delle ruote sotto frenatura, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, sopra citato;

Considerato che il Consiglio CEE non ha ancora emanato una direttiva relativa ai dispositivi, previsti dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, intesi a rendere gli autoveicoli insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocità imposti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le normative tecniche previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, saranno stabilite attraverso il recepimento delle corrispondenti direttive CEE.

2. Le date riportate negli articoli 1, 3 e 4 del decreto 11 marzo 1987, n. 95 e quella dell'art. 2 dello stesso provvedimento come modificato dal decreto 4 novembre 1987, n. 523, saranno fissate in conformità a quanto stabilito nelle corrispondenti direttive.

Roma, addì 25 gennaio 1989

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 16/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1987). L'art. 11, comma 1, del predetto decreto prevede che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse».

— Il D.M. n. 95/1987 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1987), modificato dal D.M. n. 523/1987 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 1987), reca: «Disposizioni relative agli autobus nonché agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16» (per il testo dell'intero art. 1 del D.M. n. 95/1987 si veda la nota all'art. 1).

— Il D.M. 4 novembre 1988, con il quale è stata recepita la direttiva CEE n. 88/194, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

Nota all'art. 1:

Si trascrive, nell'ordine, il testo dei cinque articoli che compongono il D.M. n. 95/1987 (l'art. 2 è stato sostituito, nel testo qui riportato, dall'art. 1 del D.M. n. 532/1987; l'art. 5 è stato sostituito, nel testo che segue, dall'art. 2 dello stesso decreto):

«Art. 1 *(Omologazione o approvazione).* — Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione:

a) gli autoveicoli ed i complessi di veicoli la cui massa complessiva in isolato o in combinazione è superiore a 12 t, debbono essere, per costruzione o per allestimento con idonei dispositivi, insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocità imposti per la categoria cui apppartengono;

b) gli autoveicoli trasporto merci la cui massa complessiva è superiore a 16 t, esclusi i veicoli classificati mezzi d'opera, nonché i loro rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t e gli autobus interurbani di massa complessiva superiore a 12 t, devono avere il dispositivo di frenatura di servizio integrato con dispositivo che impedisce lo slittamento delle ruote sotto frenatura.

Art. 2 (Estensioni di omologazione). — *Successivamente al 31 dicembre 1988 non sono rilasciate estensioni di omologazioni per autobus od autoveicoli o rimorchi adibiti al trasporto di cose omologati da oltre dieci anni.*

Art. 3 *(Prima immatricolazione).* — Successivamente al 31 dicembre 1989 non potranno essere immatricolati per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al precedente art. 1.

Art. 4 *(Revisione).* — Successivamente al 31 dicembre 1990 sono esclusi dalla circolazione autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al precedente art. 1.

Art. 5 (Disciplina tecnica operativa). — *Al più entro il 31 dicembre 1988 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU ed in conformità delle vigenti norme CEE, le normative tecniche per l'attuazione delle misure introdotte nel presente decreto».*

89A1575

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 marzo 1989.

Abilitazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 14 dicembre 1988 con la quale l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

89A1530

DECRETO 29 marzo 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 12,95 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopraindicate, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1989, è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1989, è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1989, è pari al 12,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

89A1446

DECRETO 10 aprile 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992 per un importo di lire 2.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 2.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 18 ottobre ed al 18 aprile di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, L. 5.000.000, L. 10.000.000, L. 50.000.000, L. 100.000.000, L. 500.000.000 e L. 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a L. 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 aprile 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 14 aprile 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 aprile 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 18 aprile 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992; esse avranno inizio il 18 aprile 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interesse dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli e sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto vuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della .ge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente ila Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposi- mi vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente creto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle mpetenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti r la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* lla Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

gistrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1989
gistro n. 11, Tesoro, foglio n. 371

A1577

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa positi e prestiti a favore della regione autonoma Sardegna, per il ianziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza gionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo '88, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e uriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata gge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del)% della spesa ammissibile risultante dal progetto, :cessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti)n di competenza statale nonché per le relative opere di lduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, :r le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono itorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e ·estiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di nmortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a :correre dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17)mma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti utui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni eridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per i interventi di cui sopra i relativi progetti ano ·esentati al Ministero dei lavori pubblici che [illegible] la)ncessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal IPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 22913 del 27 settembre 1988 con la quale la regione autonoma Sardegna ha trasmesso i progetti di acquedotti da finanziare e l'ordine di priorità degli stessi;

Visto il telegramma 10 febbraio 1989, n. 73/ACQ, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha richiesto alla regione dati di completamento di alcune schede informative dei progetti;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Sardegna di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1.000)
1) Ottana - Rifacimento rete idrica urbana	1.890.000
2) Orgosolo - Rifacimento rete idrica urbana	2.970.000
3) Orani - Rete idrica urbana	2.250.000
4) Dorgali - Rete idrica urbana	4.086.000
5) Monastir - Rete idrica urbana	2.250.000
6) S. Sperate - Rete idrica urbana	1.890.000
7) Muravera - Rete idrica urbana	3.240.000
8) Magomadas e zone costiere - Rete idrica urbana	1 620 000

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1512

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Abruzzo, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Viste la nota n. 16282 del 26 settembre 1988 con la quale la regione Abruzzo ha trasmesso i progetti da finanziare e la deliberazione della giunta regionale n. 5309 del 29 settembre 1988, con la quale veniva approvato l'ordine di priorità dei progetti stessi elencati secondo le finalità da raggiungere;

Visti il telegramma n. 33/ACQ del 14 novembre 1988 del Ministero dei lavori pubblici con il quale veniva richiesto alla regione un unico ordine di priorità generale dei progetti presentati e la successiva nota di risposta n. 319/Segr. del 30 novembre 1988 con la quale si riproponevano in un unico elenco i progetti con la numerazione progressiva costituente ordine generale di priorità decrescente;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Abruzzo di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1.000)
1) Trasacco - Razionalizzazione rete idrica nel centro urbano	1.044.000
2) Torricella Peligna - Razionalizzazione rete idrica comunale	900.000
3) Celano - Razionalizzazione servizio idrico del centro abitato	2.700.000
4) Castel di Sangro - Adeguamento rete idrica comunale	1.620.000
5) Casacanditella - Riattamento rete idrica comunale	1.210.000
6) Secinaro - Adeguamento rete idrica comunale	900.000
7) Casalanguida - Rifacimento rete idrica nelle frazioni	1.035.000
8) Rivisondoli - Adeguamento rete idrica comunale	992.000
9) Poggio Picenze - Risanamento rete idrica comunale	1.080.000
10) Capestrano - Ampliamento e sistemazione rete idrica comunale	900.000
11) Miglianico - Riattamento rete idrica comunale	1.152.000

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1513

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Sicilia, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 3904 del 27 settembre 1988 con la quale la regione Sicilia ha trasmesso i progetti da finanziare elencati in ordine di priorità ed ha indicato altresì le quote di ripartizione dei fondi tra i primi tre gruppi di interventi inclusi nel citato ordine prioritario;

Vista la successiva nota n. 429 del 21 febbraio 1989 con la quale la regione ha comunicato l'avvenuto finanziamento con altri fondi regionali dei due progetti inseriti ai posti 1.2 ed 1.3 dell'ordine di priorità anzidetto e la loro sostituzione con gli interventi che nello stesso ordine figurano ai posti 1.15 e 2.21;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Sicilia di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1.000)
1) Comune di Prizzi - Completamento opere di captazione e miglioramento sorgenti Cucca e Cangelosi e sistemazione condotta	1.544.000
2) Acquedotto consorziale Rocca-Cianciana - Rinnovamento, sistemazione acquedotto consorziale da sorgente a serbatoio Cianciana	4.347.000
3) Comune di Chiusa S. - Acquedotto esterno S. Venere-Chiusa Sclafani e miglioramento sorgente	1.413.000
4) Comune di Trecastagni - Costruzione serbatoio «Mulino a vento» e rete di distribuzione	2.700.000
5) Comune di Acate - Rifacimento acquedotto esterno da sorgente a nuovo serbatoio	3.448.000
6) Comune di Monreale - Manutenzione straordinaria e ammodernamento rete idrica nel centro	1.350.000
7) Comune di Sortino - Acquedotto Grottavida	1.080.000
8) Comune di Floresta - Rifacimento condotta esterna sorgente Pellegrino fino ai serbatoi	1.404.000
9) Comune di Geraci - Potenziamento e sistemazione acquedotto esterno	1.548.000
10) Consorzio acq. etneo - Ristrutturazione rete di distribuzione potabile comune di Gravina piano di zona «Milanese»	1.346.000
11) Comune di Cefalù - Completamento e razionalizzazione reti distribuzione centro urbano ed aree extraurbane ovest	4.392.000
12) Comune di Corleone - Adeguamento e miglioramento rete idrica interna	2.232.000
13) Comune di Partanna - Realizzazione condotta idrica e impianto di sollevamento dai pozzi Magaggiari ai serbatoi comunali	5.400.000

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1.000)
	—
14) Comune di Petralia Soprana - Rifacimento rete idrica frazioni Raffo, Pellizzara, Cipampini, etc.	1.332.000
15) Consorzio acq. etneo - Ristrutturazione rete di distribuzione idrica comune di Nicolosi	1.346.000
16) Comune di Isnello - Opere di adduzione e distribuzione per rete idrica contrade Manfria del Conte e Piano Zucchi	945.000
17) Comune di Gioiosa Marea - Opere ristrutturazione e rifacimento rete idrica frazione S. Giorgio	3.060.000

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1514

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Veneto, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi priorit in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle op. da realizzare contestualmente alla presentazione relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonch modalità ed i termini di presentazione degli elabo progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 2 con la quale, in conformità a quanto stabilito n deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state forr alle regioni e alle province autonome istruzioni circa modalità di presentazione degli elaborati progettual diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitame compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 15916 del 27 settembre 1988 con quale la regione Veneto ha trasmesso le deliberazioni d giunta regionale n. 4686 del 21 luglio 1988 e n. 5239 d agosto 1988 con le quali sono stati inviati i progetti acquedotti da finanziare, l'ordine di priorità degli stes una variante al programma stesso riguardante il proge del Consorzio acquedotto basso Tagliamento;

Visti il telegramma 14 novembre 1988, n. 35/ACQ. Ministero dei lavori pubblici e la successiva nota risposta della regione n. 19486 del 22 dicembre 1988, la quale è stata trasmessa la deliberazione della giu regionale n. 8261 del 18 dicembre 1988 relativa aggiustamenti del programma ed alla formulazi dell'ordine di priorità definitivo dei progetti da finanzi

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui sin progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza requisiti di ammissibilità nonché del rispetto d obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE da 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, d legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni pe formazione del bilancio annuale e pluriennale dello St (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regi Veneto di mutui finalizzati alla esecuzione degli interv sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Impor da finan (lire × 1.
—	—
1) Comunità montana altopiano Sette Comuni - Riabilitazione rete di distribuzione comunali e serbatoi altopiano di Asiago	3.600.
2) Comuni di Asolo e Monfumo - Opere per integrazione portata acquedotti comunali	1.080.
3) Consorzio acquedotto Riviera Berica - Completamento rete di adduzione .	1.317.
4) Piombino Dese - Ampliamento rete idrica di distribuzione comunale . .	990.
5) Consorzio acquedotto del Mirese - Rifacimento condotte obsolete e ricerca delle fughe	2.970.

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1.000)
6) Cavarzere - Ampliamento e ristrutturazione rete di distribuzione acquedotto comunale.	2.700.000
7) Comunità montana Bellunese e consorzio dell'Alpago - Opere di presa della sorgente Rio dei frari e relative opere di adduzione degli acquedotti	3.600.000
8) A.G.S.M. Verona - Opere di captazione ed adduzione sorgenti Val Fraselle	2.003.000
9) Consorzio Sile-Piave - Ampliamento acquedotto	4.500.000

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

9A1515

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 30% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. AMB/567 - E/14/67 del 23 settembre 1988 con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 4942 del 23 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti di acquedotti da finanziare e l'ordine di priorità degli stessi;

Visti il telegramma 10 febbraio 1989, n. 71/ACQ, del Ministero dei lavori pubblici e la successiva nota di risposta della regione autonoma n. AMB/2007-E/14/67 del 27 febbraio 1989, con la quale è stata trasmessa la deliberazione della giunta regionale n. 779 del 24 febbraio 1989 relativa alla redazione dello stralcio funzionale «A» del terzo lotto del progetto di opere acquedottistiche in destra del fiume Tagliamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1.000)
1) Progetto esecutivo terzo lotto delle opere acquedottistiche in destra del fiume Tagliamento (stralcio funzionale «A»). . . .	6.077.500
2) Progetto esecutivo sesto lotto acquedotto del Basso Friuli	922.500

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1516

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato, in data 22 febbraio 1989, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale del 1° marzo 1984 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato è autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1, del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di urologia del presidio ospedaliero della unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Albano dott. Dante, primario della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato;

Repetto dott. Enrico, aiuto della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato;

Ferraris dott. Valentino, assistente della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato;

Pisano dott. Francesco, assistente della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A1545

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 1989.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1989 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 1.000 per la scheda modello 740 completo con busta;

in L. 500 per la scheda modello 740 base con busta;

in L. 200 per il modello relativo ai quadri 740/A-1, L e M;

in L. 1.000 per il modello 750 completo con busta;
in L. 1.000 per il modello 760 completo con busta;
in L. 300 per la scheda modello 770 con busta;
in L. 200 per il quadro 770/A;
in L. 200 per il quadro 770/D.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000, 500 e 300 e l'aggio di L. 80 sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 per le schede modelli 740 completo, 740 base, 750, 760 e 770 e L. 20 per il modello 740 relativo ai quadri A/1, L ed M e per i quadri 770/A, 770/D;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 per le schede modelli 740 completo, 740 base, 750, 760 e 770 e L. 40 per il modello 740 relativo ai quadri A/1, L ed M e per i quadri 770/A, 770/D.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1574

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 1989.

Costituzione della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988. (Ordinanza n. 1677/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 14 novembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data 15 settembre 1988 con il quale è stata accertata una situazione di emergenza nascente dalla necessità di far approdare urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonché una terza nave proveniente dalla Nigeria e due navi provenienti dal Libano, che trasportano rifiuti industriali di origine italiana che, per la loro tossicità, richiedono lo smaltimento urgente;

Viste le proprie ordinanze: n. 1471/FPC del 26 maggio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° gennaio 1988 di nomina del commissario *ad acta* per la motonave Zanoobia, n. 1557/FPC del 16 settembre 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988 di nomina del commissario *ad acta* per la motonave Karen B per le attività nell'area portuale di Livorno, n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988 di nomina del commissario *ad acta* per la motonave Karen B per le attività nella regione Emilia-Romagna, n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988 di nomina del commissario *ad acta* per la motonave Imco 104 e n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989 di nomina dei commissari *ad acta* per la motonave Jolly Rosso per le attività da svolgere nell'area portuale di La Spezia e nell'ambito territoriale della regione Veneto;

Vista la risoluzione della Camera dei deputati in data 20 luglio 1988, adottata a conclusione del dibattito riguardante le operazioni per la bonifica dei rifiuti industriali tossici e nocivi stivati sulla motonave Zanoobia, con la quale si impegna il Governo a garantire, negli interventi per situazioni analoghe, la trasparenza delle procedure in ogni loro fase e l'efficacia degli interventi con le adeguate garanzie sanitarie ed ambientali;

Visto che la citata risoluzione impegna altresì il Governo, e per esso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad assicurare che, qualora gli interventi di bonifica siano stati affidati ad una sola società, la società medesima, nell'affidamento di opere e servizi in subappalto, deve procedere previo confronto concorrenziale sulla base di criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma primo, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e che, qualora le opere ed i servizi dovessero essere subappaltati a prezzi inferiori rispetto ai prezzi base contenuti nell'offerta, gli sconti debbono essere riportati a favore dell'ammi-
nistrazione committente. Devono essere altresì definite, per quanto possibile, le pre-condizioni in forza

delle quali all'affidamento dei lavori possano concorrere imprese riunite in consorzio o in associazione temporanea di impresa, in grado di eseguire direttamente e/o mediante impianti gestiti dalle medesime, le varie fasi dell'intervento di bonifica;

Ravvisata la necessità di dare adempimento al voto parlamentare onde assicurare la trasparenza delle procedure negli interventi di emergenza per la bonifica di rifiuti tossico-nocivi, in ogni loro fase;

Visto che detta risoluzione della Camera dei deputati ed il proprio intendimento di darne immediata attuazione, sono stati portati a conoscenza dei commissari *ad acta* prima dell'inizio delle operazioni riguardanti gli interventi sulla motonave Karen B, nella riunione tenuta presso il Dipartimento della protezione civile in data 4 ottobre 1988;

Vista la propria nota del 10 gennaio 1989 inviata ai suddetti commissari *ad acta* con la quale veniva richiamata l'attenzione degli stessi sugli adempimenti conseguenti alla citata risoluzione parlamentare;

Vista la propria richiesta n. 19942 del 22 luglio 1988, reiterata il 9 novembre 1988, inoltrata al Presidente della Corte dei conti ed ai Ministri della sanità e dell'ambiente per la designazione di un magistrato e di esperti per la costituzione di un'apposita commissione onde garantire l'attività di controllo amministrativo e degli aspetti di sicurezza ambientale e sanitaria negli interventi di cui trattasi;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 27 dicembre 1988 con la quale viene designato il dott. Mario Gagliardi, presidente di sezione;

Vista la nota del 7 febbraio 1989 del Ministro della sanità con la quale viene designato l'ing. Giorgio Giuli;

Vista la nota del 15 febbraio 1989 del Ministro dell'ambiente con la quale viene designato il dott. Salvatore Suriano;

Considerato che la situazione di acclarata emergenza richiede il ricorso all'esercizio di poteri straordinari, al fine dell'adozione di provvedimenti in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di dare adempimento alla risoluzione della Camera dei deputati indicata in preambolo, è istituita una commissione con il compito di verificare che le procedure di affidamento dei lavori, a seguito di interventi di emergenza per bonifica di rifiuti tossici industriali, siano condotte nella massima trasparenza e che i predetti interventi avvengano nel rispetto delle garanzie sanitarie ed ambientali.

Tale commissione provvede altresì ad assicurare che, nelle situazioni di emergenza, qualora detti interventi di bonifica siano stati affidati ad una sola società, la società medesima deve procedere agli affidamenti di opere e servizi previo confronto concorrenziale sulla base dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma primo, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e che qualora le opere ed i servizi dovessero essere subappaltati a prezzi inferiori rispetto ai prezzi-base contenuti nell'offerta, gli sconti debbono essere riportati a favore del committente (amministrazione statale o regioni ed enti). La commissione deve, altresì, accertare che vengano create, per quanto possibile, delle pre-condizioni in forza delle quali possano concorrere imprese riunite in consorzio o associazione temporanea di impresa, in grado di eseguire direttamente e/o mediante impianti gestiti dalle medesime, le varie fasi dell'intervento di bonifica.

L'attività di detto organo è estesa anche agli interventi, compresi quelli già posti in essere, connessi alla situazione determinatasi a seguito della presenza in Nigeria ed in Libano di rifiuti tossici di asserita provenienza italiana o a casi analoghi.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Gagliardi dott. Mario, presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

Giuli dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero della sanità, componente;

Suriano dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, componente.

Coadiuverà la commissione il col. Franco Patanè, capo ufficio ecologico-nucleare per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione del Dipartimento della protezione civile.

La commissione ha sede presso il predetto ufficio del Dipartimento.

Art. 3.

La commissione ha potere di acquisire atti e documenti presso tutti gli enti ed amministrazioni interessati ed i commissari *ad acta*, di procedere a verifiche e controlli in loco, di richiedere atti e documentazione alle commissioni di collaudo, e di porre in essere ogni atto ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni.

Art. 4.

La durata del funzionamento della commissione è prevista fino al 31 dicembre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro per l'ambiente
RUFFOLO

89A1533

ORDINANZA 5 aprile 1989.

Nomina di una commissione tecnico-scientifica per l'esame delle cause del crollo della torre di Pavia e per le indagini sullo stato di conservazione degli altri monumenti cittadini circostanti. (Ordinanza n. 1679/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che nelle more del perfezionamento degli strumenti legislativi idonei ad assicurare interventi preventivi, previo il compimento di adeguata programmazione delle risorse disponibili, si rende necessario provvedere all'attuazione di studi, ricerche, indagini e sperimentazioni rivolte ad accertare le probabili cause dell'evento verificatosi nella città di Pavia nonché di adottare misure urgenti ed indifferibili che consentano l'immediata acquisizione di elementi rivolti ad apprezzare l'eventuale pericolosità in relazione alla presenza di costruzioni analoghe nell'area circostante;

Ritenuto di poter individuare nelle torri di Belcreda, San Dalmazio, del Maino, nella torre campanaria di Santa Maria del Carmine e nelle due torri dell'Università, caratteristiche strutturali, costruttive e temporali analoghe a quelle della torre civica e che le rendono, di conseguenza, particolarmente idonee ad ogni indagine sulle cause del crollo verificatosi;

Considerati i gravi danni subiti dalla cattedrale ed il persistente stato di instabilità della parti colpite di tale costruzione nonché l'urgenza di disporre di elementi tecnici in base ai quali le autorità preposte possano porre in essere ogni apprestamento idoneo alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che nel corso di apposita riunione tenuta il giorno 28 marzo 1989 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione delle amministrazioni locali interessate (regione, provincia, comune) e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali si è convenuto che nelle more del perfezionamento dei surricordati provvedimenti legislativi organici, le amministrazioni dello Stato si attivino, nell'immediato, per la costituzione di un organo che proceda all'acquisizione dei detti elementi di conoscenza, previo il compimento degli studi, delle indagini e delle sperimentazioni all'uopo valutati occorrenti;

Considerato che nell'immediatezza del verificarsi del crollo, con decreto del prefetto della provincia di Pavia, è stato costituito in gruppo di lavoro con il compito di studiare e proporre l'urgente utilizzazione delle opere necessarie al superamento dell'emergenza;

Considerato che a seguito dell'incarico conferito al Ministro per il coordinamento della protezione civile nella richiamata riunione del 28 marzo 1989, il giorno 4 aprile 1989, nella sede del Dipartimento della protezione civile, si è svolto un ulteriore incontro con la partecipazione dei Ministeri e delle amministrazioni anzidette, nonché del Ministero del tesoro e del rappresentante del Ministro per le aree urbane, incontro nel quale si è stabilito di provvedere alla nomina di una apposita commissione con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, di membri delle università e degli enti locali interessati;

Considerato che, in conformità di quanto convenuto nelle succitate riunioni del 28 marzo 1989 e 4 aprile 1989, le amministrazioni dello Stato, nei limiti delle disponibilità sussistenti nelle proprie dotazioni di bilancio, hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per il compimento delle indagini, studi e sperimentazioni ritenute necessarie, all'uopo avvalendosi dei propri organi decentrati;

Sentiti i Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dei beni culturali ed ambientali nonché il Ministro per le aree urbane;

Sentiti, altresì, la regione Lombardia e gli enti locali interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È istituita una commissione tecnico-scientifica con i compiti di:

a) individuare le probabili cause e la natura dei fenomeni rilevabili dal crollo, avvenuto il 17 marzo 1989 della torre civica di Pavia;

b) studiare le condizioni statiche della cattedrale e delle sei torri nominate in premessa anche mediante opportune operazioni di indagine e monitoraggio;

c) fornire alle autorità competenti elementi tecnici atti a porre in essere misure idonee alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Art. 2.

La commissione è composta da:

prof. ing. Giorgio Macchi, presidente;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

un rappresentante del Ministro per le aree urbane;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

prof. Luigi Natale, prof. Giampaolo Calvi e prof. Giovanni Iannelli, dell'Università di Pavia;

prof. Vincenzo Petrini del Politecnico di Milano;

un rappresentante del comune di Pavia;

un rappresentante della provincia di Pavia;

un rappresentante della regione Lombardia;

l'ing. Fabrizio Ruggiero del servizio previsione e prevenzione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che curerà anche la segreteria tecnica della commissione.

I componenti della commissione rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti possono farsi assistere per determinati argomenti da funzionari o altri tecnici delle loro amministrazioni.

Art. 3.

Per il compimento di studi, ricerche, indagini e sperimentazioni la commissione si avvale del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, e, per quanto di loro competenza, delle locali sovrintendenze ai beni ambientali e architettonici, all'archeologia ed ai beni artistici e storici.

Art. 4.

La commissione ha sede presso la prefettura di Pavia che provvede, altresì, per l'attività di segreteria.

Art. 5.

La commissione compie gli studi e le indagini di cui al precedente art. 1 nel termine massimo di mesi due e riferisce con apposita relazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 6.

Le spese per la commissione — quantificate nella misura di lire 1 miliardo — sono a carico del Fondo per la protezione civile per quanto attiene ai compensi da erogare ai componenti, al rimborso delle spese e delle eventuali indennità di missione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppublica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
filosofia del diritto.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto degli enti locali.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
economia dei paesi socialisti;
storia delle relazioni internazionali;
sociologia dell'educazione;
dinamica economica;
lingua spagnola.

Facoltà di medicina e chirurgia:
immunologia;
biologia cellulare.

Facoltà di agraria:
frutticoltura tropicale e sub-tropicale;
sistemazioni idraulico forestali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1558

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 l'avv. F. Paolo Barone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colonie dei giovani lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 19 marzo 1979 in sostituzione del rag. Giorgio Fumagalli, deceduto.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 il dott. Gabriele Di Matteo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Wilma 81 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 27 marzo 1985 in sostituzione del rag. Giorgio Fumagalli, deceduto.

89A1537

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Procapital società fiduciaria S.p.a.», in breve «Procapital S.p.a.», in Cuneo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 24 marzo 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Procapital società fiduciaria S.p.a.», in breve «Procapital S.p.a.», con sede in Cuneo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A1561

MINISTERO DEL TESORO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1372,550	1372,550	1372,60	1372,550	1372,550	1372,55	1372,550	1372,550	1372,550	1372,55
Marco germanico.	733,730	733,730	733,95	733,730	733,730	733,73	733,740	733,730	733,730	733,73
Franco francese.	217,380	217,380	217,65	217,380	217,380	217,38	217,360	217,380	217,380	217,38
Fiorino olandese	650,580	650,580	651 —	650,580	650,580	650,58	650,460	650,580	650,580	650,58
Franco belga	35,036	35,036	35,05	35,036	35,036	35,03	35,044	35,036	35,036	35,03
Lira sterlina.	2334,750	2334,750	2337 —	2334,750	2334,750	2334,75	2334,700	2334,750	2334,750	2334,75
Lira irlandese	1958 —	1958 —	1957 —	1958 —	1958 —	1958 —	1957,100	1958 —	1958 —	—
Corona danese	188,780	188,780	189 —	188,780	188,780	188,78	188,760	188,780	188,780	188,78
Dracma	8,639	8,639	8,65	8,639	8,639	—	8,639	8,639	8,639	—
E.C.U.	1526,850	1526,850	1527,25	1526,850	1526,850	1526,85	1526,800	1526,850	1526,850	1526,85
Dollaro canadese	1150,800	1150,800	1152 —	1150,800	1150,800	1144,80	1150,500	1150,800	1150,800	1150,80
Yen giapponese.	10,383	10,383	10,39	10,383	10,383	10,38	10,382	10,383	10,383	10,38
Franco svizzero.	835,200	835,200	836 —	835,200	835,200	835,20	835,220	835,200	835,200	835,20
Scellino austriaco.	104,259	104,259	104,30	104,259	104,259	104,25	104,260	104,259	104,259	104,25
Corona norvegese.	201,890	201,890	202 —	201,890	201,890	201,89	201,950	201,890	201,890	201,89
Corona svedese	215,460	215,460	215,46	215,460	215,460	215,46	215,440	215,460	215,460	215,46
FIM	325,760	325,760	326 —	325,760	325,760	325,76	325,900	325,760	325,760	—
Escudo portoghese	8,884	8,884	8,88	8,884	8,884	8,88	8,887	8,884	8,884	8,88
Peseta spagnola.	11,830	11,830	11,84	11,830	11,830	11,83	11,828	11,830	11,830	11,83
Dollaro australiano.	1103,700	1103,700	1108 —	1103,700	1103,700	1103,70	1103,400	1103,700	1103,700	1103,70

Media dei titoli del 6 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90.	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,300
» » » 18- 3-1987/94	72,575
» » » 21- 4-1987/94	71,850
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,900
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	100,875
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,050
» » » »	17- 1-1986/91	99,150
» » » »	1- 2-1984/91	101 —
» » » »	18- 2-1986/91	99,050
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,250
» » » »	1- 6-1984/91	100,500
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,700
» » » »	1-11-1984/91	99,775
» » » »	1-12-1984/91	99,650
» » » »	1- 1-1985/92	98,750
» » » »	1- 2-1985/92	97,775
» » » »	18- 4-1986/92	97,600
» » » »	19- 5-1986/92	97,150
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,675
» » » »	18- 6-1986/93	96,125
» » » »	17- 7-1986/93	96,100
» » » »	19- 8-1986/93	95,775
» » » »	18- 9-1986/93	95,800
» » » »	20-10-1986/93	96,375
» » » »	19-12-1986/93	98,675
» » » »	18-11-1987/93	96,450
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,950
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	97,975
» » » »	1- 6-1988/93	98,125
» » » »	1- 7-1988/93	98,075
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	1- 9-1988/93	97,550
» » » »	1-10-1987/94	96,850
» » » »	1- 2-1985/95	96,500
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	93,125
» » » »	1- 6-1985/95	93,375
» » » »	1- 7-1985/95	94,350
» » » »	1- 8-1985/95	94 —
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	93,700
» » » »	1-11-1985/95	93,900
» » » »	1-12-1985/95	93,900
» » » »	1- 1-1986/96	94 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,425
» » » »	1- 2-1986/96	94,150
» » » »	1- 3-1986/96	93,650
» » » »	1- 4-1986/96	93,350
» » » »	1- 5-1986/96	93,700
» » » »	1- 6-1986/96	94,100
» » » »	1- 7-1986/96	93,925
» » » »	1- 8-1986/96	93,575
» » » »	1- 9-1986/96	93,350
» » » »	1-10-1986/96	93,200
» » » »	1-11-1986/96	93,250
» » » »	1-12-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,700
» » » »	1- 2-1987/97	93,100
» » » »	18- 2-1987/97	93,150
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	93,350
» » » »	1- 5-1987/97	93,775
» » » »	1- 6-1987/97	93,500
» » » »	1- 7-1987/97	93,475
» » » »	1- 8-1987/97	93,450
» » » »	1- 9-1987/97	96,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,325
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,275
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,125
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,450
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,925
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,450
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,275
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,800
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,350
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,225
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,350
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,100
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,100
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,775
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,850
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,125
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,300
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,175
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,975
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,400
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,100
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,475
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,725
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,575
» » »	9,25%	1-10-1990	96,625
» » »	11,50%	1-10-1990	98,975
» » »	9,25%	1-11-1990	96,525
» » »	9,25%	1-12-1990	96,775
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,275
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,600
» » »	11,00%	1- 2-1992	94,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,425
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	93 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,325
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,525

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,450
» » » »	1983/90	11,50%	103,750
» » » »	1984/91	11,25%	103,650
» » » »	1987/91	8,75%	96,275
» » » »	1984/92	10,50%	102,125
» » » »	1985/93	9,60%	99,675
» » » »	1985/93	9,75%	100,075
» » » »	1985/93	9,00%	97,900
» » » »	1985/93	8,75%	96,675
» » » »	1986/94	8,75%	97,700
» » » »	1986/94	6,90%	91,500
» » » »	1987/94	7,75%	90,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M06049

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1372,600	1372,600	1372,59	1372,600	1372,600	1372,60	1372,590	1372,600	1372,600	1372 —
Marco germanico.	733,810	733,810	733,50	733,810	733,810	733,81	734 —	733,810	733,810	733,81
Franco francese.	217,370	217,370	217,55	217,370	217,370	217,37	217,400	217,370	217,370	217,37
Fiorino olandese	650,480	650,480	650,50	650,480	650,480	650,48	650,500	650,480	650,480	650,48
Franco belga	35,038	35,038	35,05	35,038	35,038	35,03	35,046	35,038	35,038	35,03
Lira sterlina	2335,150	2335,150	2336,65	2335,150	2335,150	2335,15	2335,800	2335,150	2335,150	2335,15
Lira irlandese	1956,700	1956,700	1957 —	1956,700	1956,700	1956,70	1957 —	1956,700	1956,700	—
Corona danese	188,830	188,830	188,90	188,830	188,830	188,83	188,830	188,830	188,830	188,83
Dracma.	8,637	8,637	863 —	8,637	8,637	8,63	8,639	8,637	8,637	—
E.C.U.	1527,050	1527,050	1527,90	1527,050	1527,05	1527,05	1527,050	1527,050	1527,050	1527,05
Dollaro canadese	1151,800	1151,800	1152 —	1151,800	1151,800	1151,80	1151,750	1151,800	1151,800	1151,80
Yen giapponese	10,399	10,399	10,3950	10,399	10,399	10,39	10,399	10,399	10,399	10,39
Franco svizzero.	835,850	835,850	836,25	835,850	835,850	835,85	835,950	835,850	835,850	835,85
Scellino austriaco.	104,233	104,233	104,30	104,233	104,233	104,23	104,241	104,233	104,233	104,23
Corona norvegese.	201,760	201,760	201,75	201,760	201,760	201,75	201,750	201,760	201,760	201,76
Corona svedese	215,230	215,230	215,25	215,230	215,230	215,23	215,150	215,230	215,230	215,23
FIM	325,740	325,740	326 —	325,740	325,740	325,74	325,800	325,740	325,740	—
Escudo portoghese	8,883	8,883	8,88	8,883	8,883	8,88	8,883	8,883	8,883	8,88
Peseta spagnola	11,828	11,828	11,83	11,828	11,828	11,82	11,824	11,828	11,828	11,82
Dollaro australiano	1109 —	1109 —	1109,50	1109 —	1109 —	1109 —	1108,400	1109 —	1109 —	1109 —

Media dei titoli del 7 aprile 1989

Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,300
» » » 18- 3-1987/94	72,575
» » » 21- 4-1987/94	71,850
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,900
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,900

Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	100,950
» » » » 18-11-1985/90	99,425
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,925
» » » »	17- 1-1986/91	99,175
» » » »	1- 2-1984/91	101 —
» » » »	18- 2-1986/91	99 —
» » » »	1- 3-1984/91	100,200
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,200
» » » »	1- 6-1984/91	100,400
» » » »	1- 7-1984/91	99,500
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,675
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	99,725
» » » »	1-12-1984/91	99,600
» » » »	1- 1-1985/92	98,750
» » » »	1- 2-1985/92	97,675
» » » »	18- 4-1986/92	97,575
» » » »	19- 5-1986/92	97,125
» » » »	20- 7-1987/92	97,700
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,800
» » » »	18- 6-1986/93	96,975
» » » »	17- 7-1986/93	96,500
» » » »	19- 8-1986/93	95,875
» » » »	18- 9-1986/93	95,700
» » » »	20-10-1986/93	96,375
» » » »	19-12-1986/93	96,450
» » » »	18-11-1987/93	96,600
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,100
» » » »	1- 5-1988/93	97,950
» » » »	1- 6-1988/93	98,050
» » » »	1- 7-1988/93	98,050
» » » »	1- 8-1988/93	97,925
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	1-10-1987/94	98,850
» » » »	1- 2-1985/95	96,475
» » » »	1- 3-1985/95	92,850
» » » »	1- 4-1985/95	92,875
» » » »	1- 5-1985/95	93,075
» » » »	1- 6-1985/95	93,350
» » » »	1- 7-1985/95	94,300
» » » »	1- 8-1985/95	94 —
» » » »	1- 9-1985/95	93,875
» » » »	1-10-1985/95	93,800
» » » »	1-11-1985/95	93,850
» » » »	1-12-1985/95	93,750
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,425
» » » »	1- 2-1986/96	94,075
» » » »	1- 3-1986/96	93,500
» » » »	1- 4-1986/96	93,225
» » » »	1- 5-1986/96	93,625
» » » »	1- 6-1986/96	94,075
» » » »	1- 7-1986/96	93,925
» » » »	1- 8-1986/96	93,500
» » » »	1- 9-1986/96	93,325
» » » »	1-10-1986/96	93,125
» » » »	1-11-1986/96	93,250
» » » »	1-12-1986/96	93,825
» » » »	1- 1-1987/97	93,225
» » » »	1- 2-1987/97	92,950
» » » »	18- 2-1987/97	93,125
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,300
» » » »	1- 5-1987/97	93,275
» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,250
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,150
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,475
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,950
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,425
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,725
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,375
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,125
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,250
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,400
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,550
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,150
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,775
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,325
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,200
» » »	9,50%	1- 8-1990	98 —
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,325
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,125
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,500
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,625
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,500
» » »	9,25%	1-10-1990	96,625
» » »	11,50%	1-10-1990	98,950
» » »	9,25%	1-11-1990	96,475
» » »	9,25%	1-12-1990	96,750
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,275
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	94,900
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,400
» » »	9,15%	1- 5-1992	93 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,375
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,275
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,250
» » » »	1983/90	11,50%	103,925
» » » »	1984/91	11,25%	103 —
» » » »	1987/91	8,75%	96,350
» » » »	1984/92	10,50%	101,950
» » » »	1985/93	9,60%	99,725
» » » »	1985/93	9,75%	100,175
» » » »	1985/93	9,00%	97,900
» » » »	1985/93	8,75%	96,650
» » » »	1986/94	8,75%	97,300
» » » »	1986/94	6,90%	91,300
» » » »	1987/94	7,75%	90,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M07049

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione dello statuto della società Nucleco S.p.a. di Roma

Il CIPE, con deliberazione in data 30 marzo 1989, ha riconosciuto la conformità dei compiti statutari della Nucleco S.p.a. di Roma alle indicazioni contenute nel documento programmatico dell'ENEA 1985-1989 e agli orientamenti della nuova politica energetica nazionale, per consentire alla predetta società di condurre attività di tipo industriale connesse al «fine ciclo» del combustibile nucleare e ai rifiuti speciali, nonché speciali tossici e nocivi.

89A1563

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte del Lupo»

Con deliberazione della giunta regionale n. 645 del 16 febbraio 1989 la ditta Terme di Vallechiara S.p.a., con sede legale e stabilimento di produzione in Altare (Savona), è stata autorizzata all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte del Lupo» che dovranno riportare le seguenti indicazioni: «l'acqua oligominerale Fonte del Lupo può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

89A1539

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 30 maggio 1988, n. 261, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonché alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 1, secondo comma, dove è scritto: «... e lo spessore di mm *8*.», leggasi: «... e lo spessore di mm *35*.»; ed al modello del contrassegno «P» allegato al decreto medesimo dove è scritto: «*8* mm», leggasi: «*35* mm».

89A1549

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:*	
annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989***